

N. R.G. 116/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore
Dott. Antonio COSTANZO	- Giudice

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale/controllata promossa con istanza N. 116/2025 rg. PU da

REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.

Rappresentato dall'avv. Serrao Vincenzo

- Ricorrente

contro

Rappresentati dall'avv. Monica Callegari e dall'avv. Maria Olivia Zambelli

- resistenti

Con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 è stata proposta da REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, controllata nei confronti di

La società ed il socio si sono costituiti in giudizio eccependo la natura di impresa agricola della convenuta e chiedendo termine ex art. 271, I comma, CCI per presentare un concordato minore.

Il Tribunale, con decreto del 13 maggio 2025, ha concesso il termine richiesto fino al 12 luglio 2025. All'udienza del 17 luglio 2025 la resistente ha dato atto che, come emerge anche dalla relazione dell'OCC, non è stato possibile proporre un concordato minore.



La società ricorrente ha insistito per la declaratoria di liquidazione giudiziale, mentre la resistente ed il socio hanno chiesto aprirsi la liquidazione controllata.

Sussiste *ex art. 27 CCII* la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede nel circondario di Bologna.

Ai fini della decisione è necessario verificare se, come dedotto da parte ricorrente, la società convenuta abbia natura di impresa commerciale, tenuto conto che - a norma dell'art. 2 c. 1 l. c) CCI - la qualifica di imprenditore agricolo è condizione necessaria per escludere l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.

Al riguardo appare opportuno fare riferimento alla documentazione in atti e, in particolare, alla relazione del Gestore della Crisi dott. Salvatore Catorano.

[redacted] S.a.s. si qualifica come Impresa Agricola secondo quanto desumibile dalla visura camerale *ex art. 2135 c.c.*.

La società convenuta ha stipulato nel tempo vari contratti di affitto di fondo rustico: Contratto di affitto di fondo rustico stipulato con [redacted] con sede in via [redacted] ([redacted]) decorrente dall'1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, al canone annuo di euro [redacted] avente ad oggetto una porzione di serra climatica, risolto in data 9 luglio 2024; Contratto di affitto di fondo rustico stipulato con [redacted] decorrente dal 31 maggio 2024 e fino al 31 maggio 2025 al canone annuo di euro [redacted] ed avente ad oggetto una porzione di serra climatica; Contratto di affitto di fondo rustico stipulato con [redacted] con sede in [redacted] BOLOGNA P. IVA/CF [redacted], decorrente dall'1 agosto 2024 e fino al 30 settembre 2025 al canone annuo di euro [redacted] ed avente ad oggetto una porzione di serra climatica.

Detti contratti dimostrerebbero, secondo quanto riferito da Repower Vendita Italia Spa, *"lo svolgimento di attività commerciali da parte della resistente"*. La circostanza sarebbe indirettamente confermata dal fatto che, nel corso del 2024, i ricavi sono in prevalenza riconducibili proprio ai redditi da locazione rispetto a quelli collegati alla vendita delle piante.

Va rilevato che l'unica locazione ancora in essere è da riferire ad un affitto di fondi rustici a favore di un'impresa che ha ad oggetto lo svolgimento di attività afferenti all'agricoltura, come desumibile dalla visura allegata alla relazione del Gestore, il quale ha riferito che la stessa svolge un'attività vivaistica.

E' dunque necessario verificare se la locazione di fondo rustico, in assenza di attività agricole dirette, sia idonea a confermare in capo all'affittante la qualifica di impresa agricola.

Dall'esame delle scritture contabili compiuto dal Gestore della Crisi, risulta che dal 2023 vi è stata una riduzione dell'attività agricola e, dal 2024, i ricavi sono in prevalenza ascrivibili ai



redditi da locazione ma, seppur in maniera residuale, [] ha continuato a svolgere la propria attività agricola.

Il Gestore ha inoltre escluso che vi siano flussi in entrata che, per ammontare e natura, possano indurre a ritenere che vi sia lo svolgimento, parziale o prevalente, di attività commerciali.

In conseguenza di quanto precede, ricorrono, i presupposti soggettivi per considerare [] una impresa agricola a tutti gli effetti e quindi non assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale.

Va quindi esaminata la domanda di Liquidazione controllata proposta in via subordinata e alla quale la resistente ha aderito.

La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c), consentono di ritenere sussistente il credito della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, quando la domanda è presentata da un creditore *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”* e, nel caso di specie, il credito vantato da parte ricorrente e le risultanze dell'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione inducono a ritenere che la soglia di euro 50.000 sia ampiamente superata.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: elevata esposizione debitoria della Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; infruttuosi tentativi di pignoramento mobiliare.

La richiesta subordinata della parte ricorrente può, pertanto, trovare accoglimento. L'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società determina l'automatica estensione della procedura al socio illimitatamente responsabile ex art. 270, I comma, CCI.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che *“La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire.



La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI ed appare opportuno confermare in qualità di Liquidatore il Gestore della Crisi dott. Salvatore Catorano, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

rigetta

la domanda di Liquidazione Giudiziale;

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di

--

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini

nomina

Liquidatore il dott. Salvatore Catorano, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale -- a pena di inammissibilità -- devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;



dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

ordina

la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri;



dispone

che entro trenta giorni il Liquidatore depositi una relazione ai fini di cui all'art. 268, IV comma, CCI lett. b) CCI in relazione al socio

Si comunichi alle parti costituite, al Liquidatore e al Registro delle Imprese

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Concorsuale del Tribunale in data 22/07/2025

Il Giudice Relatore
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo

